

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Il giudice unico dott. Alessandra Santalucia

letti gli atti del procedimento n. 1204/2011 R.G. Aff. Cont.;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6 maggio 2011

OSSERVA

L'organizzazione sindacale ricorrente denuncia come condotta antisindacale il rifiuto del dirigente scolastico dell'I.C. di Venetico, durante il lavoro per la redazione del contratto integrativo per l'anno scolastico 2010/2011, di contrattare sui criteri per l'assegnazione del personale docente ed ATA ai plessi ed alle sezioni staccate sul presupposto che tale materia ricenti ormai nelle prerogative del dirigente a seguito delle modifiche apportate dall'art 54 del Dlg n. 150/2009 all'art 40 del Dlg n. 165/2001. A sostegno della doglianza il sindacato deduce che la lettura fornita dall'amministrazione datorile della novella introdotta dalla c.d. riforma Brunetta sia fuorviante ed erronea poiché il citato art 54 è da intendersi, a suo dire, nel senso che, ferma restando l'attribuzione dalla contrattazione d'istituto della disciplina dei criteri di assegnazione del personale, solo l'aspetto applicativo ed attuativo dei criteri medesimi resti riservato alla competenza del capo d'istituto. Rileva, comunque, che le norme dettate dal decreto legislativo n. 150 non trovano immediata applicazione essendo previsto che l'adeguamento operi solo <dalla tornata successiva> del contratto nazionale e che, pertanto, essendo tutt'ora in vigore il CCNL 2006-2009, la contrattazione integrativa dovrà continuare ad essere stipulata sulle materie ad essa demandate dalla vigente disciplina collettiva.

Dall'esposizione dei termini della controversia risulta evidente che l'oggetto del contendere verte su una questione meramente interpretativa il che impone un'attenta disamina del dato normativo di riferimento. L'art 40 del Dlg n. 165/2001, come modificato dall'art 54 del dlgs n. 150/2009 così statuisce: <La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono in particolare escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici...>. Ed ancora l'art 5 comma 2 del Dlg n. 165 come novellato recita che <nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art 2 comma 1 le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro>. Il carattere ampio e generico di siffatte disposizioni non lascia spazio, a parere di questo decidente, per interpretazioni riduttive sul contenuto delle prerogative dirigenziali in materia di organizzazione degli uffici e gestione delle risorse umane per cui, in assenza di limitazioni espresse, circoscrivere la non negoziabilità di tali prerogative alla sola fase esecutiva senza esenderla alla fase deliberativa dei criteri da seguire, fase ben più pregnante in cui in effetti si concreta la potestà organizzativa, costituisce una palese forzatura del dettato legislativo che finisce con lo svuotarne la portata innovativa.

Il legislatore ha, in definitiva, disciplinato direttamente ed inderogabilmente alcuni rilevanti profili della partecipazione sindacale alle scelte gestionali dell'amministrazione, delimitandone l'ambito e, segnatamente, sottraendo alla contrattazione la materia dell'organizzazione degli uffici, salva l'informativa sindacale, ove prevista (art. 5, comma 2, e 40) per cui la condotta denunciata, proprio perché riguarda una questione afferente all'organizzazione degli uffici si presenta legittima.

Non è poi seriamente revocabile in dubbio l'immediata precettività della norma dettata dal Dlg n. 150/09 al caso in esame poiché il richiamo all'attuazione dell'adeguamento solo "dalla tornata successiva" si riferisce esclusivamente, come sancisce il V co. dell'art 65 del Dlg n. 150/2009, alla contrattazione collettiva nazionale e non anche ai contratti collettivi integrativi la cui disciplina è regolata dal I e II comma del medesimo art 65 dove è stato di contro stabilito che :< Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

*In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.>* Ne consegue che dal 1.2.2001 il divieto di contrattazione integrativa nella materie dell'organizzazione degli uffici e della gestione del personale, quale si desume dalla perdita di efficacia delle disposizioni della medesima contrattazione che ad esse continuano a riferirsi, si traduce in una sostanziale disapplicazione della clausole della contrattazione collettiva nazionale che rimettono alla contrattazione integrativa la disciplina di quelle stesse materie.


Argomenti di segno contrario non si traggono dalla nota ministeriale dell'8.2.2011, prodotta dall'organizzazione sindacale ricorrente, che afferma la perdurante applicazione dell'art 6 del CCNL di comparto senza però fornire alcuna motivazione e, soprattutto, senza porsi il problema della compatibilità di siffatta affermazione con il dictum della legge, che per le ragioni fin qui esposte, osta all'intervento della contrattazione integrativa nelle materie che quell'articolo contempla.

L'intervento della medesima nota è però significativo della controvertibilità delle questioni trattate che induce a compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Messina 10/5/2011



Il G.L.

Dott.ssa Alessandra Santalucia